

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2558)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 aprile 1976 (V. Stampato n. 4128)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 1976*

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale  
aggregato degli istituti di prevenzione e di pena

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lordi del personale aggregato degli istituti di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevenzione e di pena è sostituito dalla seguente:

GRUPPO O QUALIFICHE	Cappellani	Suore	Maestri ed insegnanti diversi
I . . . . .	799.540	829.780	799.540
II . . . . .	829.780	844.900	846.580
III . . . . .	844.900	861.700	880.180
IV . . . . .	861.700	880.180	—
V . . . . .	880.180	—	—
VI . . . . .	907.060	—	—

## Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 2.243.220 ».

## Art. 3.

All'onore annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.